



N. [REDACTED] R.G. Notizie di reato
N. [REDACTED] R.G. Tribunale Torino

N. _____ Reg. Sent.
Data del deposito

18/9/17

Data di irrevocabilità

V° del P.G. 18/9/17

N. _____ Reg. Eséc.

N. _____ Campione Pen.

Redatta scheda il

rilasciati estratti



TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE ex V PENALE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, nella persona della dr.ssa Elisabetta [REDACTED] all'udienza del 12.09.2017 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

[REDACTED] Antoine nato a [REDACTED] il [REDACTED], residente a [REDACTED] in viale [REDACTED] ivi domiciliato ex art. 161 c.p.p.

Difeso di fiducia dagli avvocati Paolo [REDACTED] e Carlo Cavallo del Foro di Torino

- libero, presente -

IMPUTATO

del delitto previsto e punito dagli artt. 40 cpv, 589 comma I c.p., poiché, quale amministratore del [REDACTED] n. 165, ove risulta

l'appartamento che era abitato dalla vittima, per colpa consistita in imprudenza, in imperizia ed in negligenza, nonché per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini ovvero discipline, ha cagionato la morte di Giuseppa [redacted] in conseguenza dell'avvelenamento da monossido di carbonio, che era stato prodotto dalla caldaia a gas deputata al riscaldamento dell'acqua,

in particolare, quale conseguenza della violazione dell'articolo 1130 comma I nn. 3 e 4 c.c., che impone all'amministratore di condominio di erogare le spese necessarie alla manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni, nonché di compiere gli atti conservativi delle parti comuni dell'edificio amministrato

in ragione, pertanto, delle anzidette violazioni: poiché aveva trascurato di compiere i necessari atti di conservazione delle parti comuni dell'edificio da lui amministrato, malgrado avesse l'obbligo giuridico di agire, omettendo di incaricare un tecnico specializzato al fine di eseguire le operazioni periodiche di controllo e di pulizia della canna fumaria dell'appartamento abitato da Giuseppa [redacted] in modo da constatare l'occlusione, in corrispondenza del secondo piano a causa della presenza di rilevanti quantità di detriti, costituiti da resti di laterizio, da grossi pezzi di mattoni pieni e da materiale incoerente, che proveniva dall'ammaloramento delle malte, i quali avevano precluso il corretto deflusso dei fumi di combustione della caldaia dell'appartamento della vittima, facendogli trovare quale unico sbocco l'ambiente di installazione del bruciatore con produzione di monossido di carbonio, ha cagionato la morte di Giuseppa [redacted] in conseguenza dell'avvelenamento da monossido di carbonio, sprigionato dalla caldaia. Comcesso in Torino nella data del 23.01.2013

Parti civili: [redacted] Sonia in qualità di tutore di [redacted] Biagio (coniuge di [redacted] Giuseppa) e [redacted] Anna con l'assistenza dell'amministratore di sostegno [redacted] Sonia (figlia di [redacted] Giuseppa) con il patrocinio dell'avvocato Alfredo [redacted] del Foro di Torino

Le Parti hanno concluso come da verbali di udienza del 25.07.2017 e del 12.09.2017; il Difensore delle Parti civili ha depositato conclusioni scritte all'udienza 25.07.2017.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nei confronti di [redacted] Antoine (amministratore dello stabile sito in [redacted] in cui i fatti oggetto del presente giudizio si sono verificati) si è proceduto con rito ordinario, alla presenza dello stesso, per il reato indicato in epigrafe.

Alla luce delle prove utilizzabili (quelle inserite nel fascicolo per il dibattimento e quelle, dichiarative e documentali, acquisite nel corso dello stesso), che verranno specificamente indicate nel prosieguo, possono essere svolte le seguenti pacifiche affermazioni, attinenti alla ricostruzione ed alla valutazione dei fatti, poiché si tratta di affermazioni non confutate dalle Parti e con riferimento alle quali non sono emerse allegazioni di segno contrario nel corso del dibattimento.

La signora [redacted] Giuseppa, nata il 19.03.1945, decedette il 23.01.2013 presso la propria abitazione sita in [redacted] piano secondo, a seguito di avvelenamento da ossido di carbonio: [redacted] Anna, nata il 15.07.1974 (figlia di [redacted] Giuseppa e convivente della stessa), in occasione dei fatti in esame, riportò una gravissima intossicazione da ossido di carbonio con durata della malattia superiore ai 40 giorni e con indebolimento permanente del sistema nervoso centrale: cfr. consulenza autoptica ex art. 360 c.p.p. svolta dal dr. [redacted] ed inserita nel fascicolo per il dibattimento, trascrizione esame consulente del P.M. dr. [redacted] avvenuto all'udienza 17.05.2017, e relazione redatta dal Consulente, avente ad oggetto le lesioni patite da [redacted] Anna, acquisita agli atti all'udienza 17.05.2017 all'esito dell'esame del Consulente del P.M.

La caldaia installata all'interno della cucina dell'appartamento occupato dalla famiglia [redacted], utilizzata per la produzione di acqua calda e per il riscaldamento, che al momento del fatto era stata impostata sui 30 gradi e sviluppava, in sedici minuti, una concentrazione di monossido prossima alla soglia letale, non poteva espellere i fumi di combustione, in quanto la canna fumaria a cui era collegata risultava completamente occlusa da materiale vario costituito prevalentemente da mattoni e macerie. L'occlusione interessava sia la parte superiore sia quella inferiore del piano secondo, ove è sito l'appartamento occupato dalla famiglia [redacted] cfr. trascrizioni esami consulenti del P.M. ing. Diego [redacted] e ing. Luca [redacted], avvenuti all'udienza 1.06.2017; consulenza ex art. 360 c.p.p., redatta dai suddetti Consulenti del P.M. ed inserita nel fascicolo per il dibattimento; consulenze tecniche 18.05.2013 e 12.06.2013 svolte dall'ing. [redacted] e dall'ing. [redacted] ex art. 359 c.p.p., acquisite agli atti all'udienza 1.06.2017, all'esito degli

esami dei Consulenti; deposizione ispettore [redacted], trascr. verb. ud. 17.05.2017 pp. 4 e ss.

L'impianto di riscaldamento e produzione di acqua calda installato presso l'abitazione [redacted] presentava le seguenti anomalie: le dimensioni della presa d'aria esistente in cucina (posizionata sul vetro della finestra di accesso alla veranda), presa d'aria che non ha una funzione di espulsione fumi ma di approvvigionamento di aria comburente, erano inadeguate per difetto con riferimento alla potenza della caldaia (cfr. esame ing. [redacted] pp. 12-14 e 55 trascr. verb. ud. 1.06.2017; dep. [redacted] abio, trascr. verb. ud. 17.07.2017); mancava l'apertura di ispezione alla base della canna fumaria; era inadeguato il canale da fumo ad essa collegato, in quanto corrugato (cfr. esami consulenti [redacted] e [redacted] ud. cit., deposizione tecnico prevenzione ASL [redacted] Franco trascr. verb. ud. 17.05.2017, annotazioni dallo stesso redatte il 24 ed il 25.01.2017); la caldaia installata presso l'abitazione [redacted] avrebbe dovuto essere sostituita già nell'estate 2012, in quanto si trattava di un modello vecchio, per il quale non esistevano nemmeno più pezzi di ricambio (cfr. dep. teste [redacted], trascr. Verb. ud. 17.07.2017).

L'evento letale oggetto del presente procedimento si verificò a causa della *imponente* occlusione della canna fumaria cui era collegata la caldaia installata nell'appartamento [redacted] determinata dalla presenza di materiale esterno costituito da mattoni rotti, mattoni pieni, calcinacci, frammenti fini ed intonaco, presenza che, fra l'altro, durante l'espletamento delle indagini, rese particolarmente ardua l'operazione di sgombero della canna fumaria (cfr. esame consulenti [redacted] e [redacted] pp. 21,22, 23, 35 e 36, dep. teste [redacted] p. 59 trascr. verb. ud. 1.06.2017).

L'ulteriore materiale, di piccola pezzatura, rinvenuto all'interno della canna fumaria collegata alla caldaia installata presso l'abitazione [redacted] costituito da malta degradata e fuliggine, materiale riconducibile ad un ammaloramento della canna fumaria in esame, non avrebbe di per sé potuto determinare l'ostruzione della canna fumaria per l'appartamento [redacted] sito al piano secondo dello stabile, atteso il suo volume insufficiente ad espandersi ai piani superiori a quello terreno: cfr. esame consulenti P.M. [redacted] e [redacted], pp. 55 e 56 trascr. verb. ud. 1.06.2017).

Qualora la canna fumaria non fosse stata occlusa nei termini suddetti, pur in presenza delle anomalie rilevate con riferimento al tipo di caldaia

(di modello vecchio, risalente a data antecedente al 1984: cfr. anche, al riguardo, esame architetto [redacted], consulente della Difesa dell'imputato, pp. 9 e ss. trascr. verbale ud. 29.06.2017) ed alle modalità di installazione della stessa all'interno dell'appartamento [redacted] una prova fumi, eventualmente effettuata dal tecnico intervenuto in occasione dell'ultimo controllo dell'impianto, avrebbe avuto un esito positivo, poiché *una volta ripristinata la superficie di scarico fumi dal secondo piano al camino il tiraggio avveniva in maniera corretta* (così ing. [redacted] pp. 21- 25, 30, 37 trascr. verb. ud. cit.).

La canna fumaria cui era collegata la caldaia in esame non è di tipo individuale, ma collegata, in verticale, a tre appartamenti dello stabile, quello sito al quarto piano, quello sito al secondo piano occupato dalla famiglia [redacted], e quello sito al piano terreno, ove sono situati i locali di un'agenzia assicurativa che, peraltro, non utilizzava la canna fumaria, essendo stata la caldaia, installata all'interno di detti locali, collegata all'esterno in seguito a lavori di ristrutturazione dell'appartamento (cfr. esame Consulenti P.M. trascr. ud. 1.06.2017, consulenza ex art. 360 c.p.p. dagli stessi redatta e n. 2 consulenze ex art. 359 c.p.p. acquisite agli atti all'esito dell'esame dei Consulenti; cfr. anche deposizione teste [redacted] Stefania, trascr. verb. ud. 29.06.2017).

L'occlusione della canna fumaria suddetta, nei termini accertati dai Consulenti del P.M., si verificò certamente nel corso della gestione riscaldamento 2012-2013, in epoca successiva ai controlli dell'impianto effettuati dalla ditta "[redacted]" per conto della famiglia [redacted] nel 2011 (controlli personalmente realizzati dal tecnico [redacted] Massimiliano: cfr. deposizione teste [redacted] Saverio, trascr. verb. ud. 1.06.2017 e deposizione [redacted] trascr. verb. ud. 17.07.2017) ed in epoca successiva al controllo dell'impianto effettuato nel luglio 2012, sempre per conto della famiglia [redacted], dal tecnico [redacted] Fabio (cfr. dep. teste [redacted] Fabio, trascr. verb. ud. 17.07.2017): se così non fosse, vale a dire se la rilevata occlusione della canna fumaria fosse già stata presente durante la gestione del riscaldamento 2011-2012, l'evento si sarebbe verificato durante tale gestione, dunque ben prima del gennaio 2013: cfr. esami ing. [redacted] e ing. [redacted] trascr. verb. ud. 1.06.2017 pp. 7-11

Presso la mansarda dello stabile di [redacted] di proprietà di [redacted] Alessandro, vennero eseguiti, nel corso del 2012, lavori nella soffitta di proprietà di [redacted] Alessandro, al fine di rendere la stessa

abitabile; detti lavori comportarono interventi sul tetto (in corrispondenza della copertura della mansarda) e nelle scale dello stabile (per modificare l'accesso alla mansarda); i lavori suddetti, svolti per conto del sig. [redacted] vennero ultimati il 30.12.2012: cfr. deposizione [redacted] Marco, deposizione [redacted] Giorgio, pp. 70 e ss. trascr. verbale ud. 1.06.2017, documentazione fornita dall'ing. [redacted] P.M., dallo stesso prodotta all'udienza 29.06.2017, e documentazione proveniente dal Comune di Torino, prodotta alla medesima udienza dalla Difesa dell'imputato.

Al momento dei sopralluoghi effettuati dalla P.G. nel gennaio-febbraio 2013, successivamente all'evento oggetto del presente giudizio, sulle testate dei camini vennero rinvenuti notevoli quantitativi di materiali edili (calcinacci e mattoni): cfr. deposizione ispettore [redacted] Raimondo, trascr. verb. ud. 1.06.2017 pp. 58 e ss., fotografie dallo stesso scattate durante i sopralluoghi effettuati unitamente ai Consulenti del P.M. dopo l'accaduto, acquisite agli atti alla medesima udienza e deposizione ispettore [redacted] Elisabetta, trascrizione verbale ud. 29.06.2017.

Nel giugno 2012, le testate dei camini dello stabile di [redacted] erano pulite (non vi erano calcinacci e mattoni): cfr. dep. teste [redacted] Vincenzo, titolare di un'impresa edile, a cui l'imputato richiese, nella primavera 2012, di effettuare un controllo sul tetto dello stabile, ove erano in corso i lavori di ristrutturazione della mansarda [redacted], al fine di verificare eventuali perdite (il teste ha precisato di avere, in quell'occasione, esaminato e fotografato i camini, che si presentavano puliti e privi di calcinacci); cfr. dep. [redacted], trascr. ud. 29.06.2017 e fotografie acquisite nel corso della stessa deposizione (si tratta delle fotografie riproducenti lo stato del tetto dello stabile, scattate da [redacted] Vincenzo, e dall'imputato fornite alla P.G. durante le indagini preliminari).

Fra il materiale di occlusione della canna fumaria rinvenuto dai Consulenti del P.M. vi erano anche frammenti di intonaco di colore grigio-giallo corrispondente al colore dell'intonaco del vano scale dello stabile di [redacted]. cfr. esame consulenti P.M. [redacted] e [redacted] pp. 36 e 37 trascr. verb. ud. cit. e dep. teste [redacted] Elisabetta p. trascr. verb. ud. 29.06.2017.

Alla luce delle circostanze suesposte, possono trarsi le seguenti conclusioni.

I lavori eseguiti per la ristrutturazione della soffitta di proprietà di [redacted] Alessandro, più esattamente le modalità operative con cui i lavori vennero svolti, appaiono, in tutta evidenza, la causa del sinistro oggetto del presente giudizio.

Dette opere vennero effettuate, in un susseguirsi di direttori dei lavori diversi e con il concorso di diverse imprese (cfr. deposizioni testi [redacted], [redacted] e documentazione fornita alla P.G. da [redacted] Alessandro, acquisita agli atti alle udienze 1.06.2017 e 29.06.2017) e vennero ultimate in totale spregio della comune diligenza e della legge, in contrasto con quanto disposto dall'articolo 6 del regolamento condominiale e in violazione della normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. Al termine dei lavori suddetti, infatti, nel dicembre 2012, come ben si evince dalle fotografie acquisite agli atti (ivi comprese quelle riportate nelle consulenze [redacted] ex artt. 359 c. p.p., depositata il 12.06.2013 ed in quella ex art. 360 c.p.p. contenuta nel fascicolo del dibattimento) e come si ricava dalle dichiarazioni rese dagli ispettori di P.G. [redacted] (che effettuarono sopralluoghi ed accertamenti, in corrispondenza del comignolo di pertinenza della canna fumaria servente l'abitazione [redacted] di quella sita al quarto piano dello stabile sulla medesima verticale), vennero rinvenuti, sulle testate dei camini dello stabile, pezzi di mattoni ed altri resti di laterizio di grande pezzatura perfettamente corrispondenti, per tipologia, a quelli estratti, con molta difficoltà, dai Consulenti del P.M. (ufficiati dell'incarico di disintasare la canna fumaria collegata all'appartamento [redacted] ed al materiale di demolizione accumulato nel corso dei lavori di ristrutturazione della mansarda [redacted]

E' dunque possibile affermare, senza tema di smentita, che la canna fumaria in questione venne completamente ostruita dal materiale di demolizione suddetto, materiale che, anziché essere di volta in volta rimosso nel corso dei lavori o, quantomeno, all'esito degli stessi, venne riversato, dal tetto, all'interno della stessa, attraverso il camino corrispondente.

E' altresì possibile affermare che il concorso delle rilevate e sussistenti anomalie dell'impianto, ivi compreso lo strutturale mutamento di sezione esistente all'interno della canna fumaria in esame (cfr. dep. teste [redacted] Davide, trascr. verb. ud. 17.07.2017), non infirma, sotto il profilo del nesso causale, la portata, determinante per la verifica dell'evento letale, costituita dalla completa occlusione della canna fumaria cui era collegato l'impianto di riscaldamento servente l'appartamento della famiglia [redacted]

Ciò posto, occorre, in questa sede, valutare la sussistenza o meno del profilo di colpa contestato a [REDACTED] Antoine, nella sua qualità di amministratore condominiale, consistente nell'aver *trascurato di compiere i necessari atti di conservazione delle parti comuni dell'edificio da lui amministrato, malgrado avesse l'obbligo giuridico di agire, omettendo di incaricare un tecnico specializzato al fine di eseguire le operazioni periodiche di controllo e di pulizia della canna fumaria dell'appartamento abitato da [REDACTED] in modo da constatare l'occlusione in corrispondenza del secondo piano a causa della presenza di rilevanti quantità di detriti, costituiti da resti di laterizio, da grossi pezzi di mattoni pieni e da materiale incoerente, che proveniva dall'ammaloramento delle malte, i quali avevano precluso il corretto deflusso dei fumi di combustione della caldaia dell'appartamento della vittima, facendogli trovare quale unico sbocco l'ambiente di installazione del bruciatore con produzione di monossido di carbonio.*

All'epoca del fatto, come si è detto, la canna fumaria in esame, servendo ancora due appartamenti dello stabile (quello sito al quarto piano e quello sito al secondo piano, occupato dalla famiglia [REDACTED]), costituiva un bene comune dell'edificio (cfr. per tutte: Cass. civ. sez. II 21.11.2008 n. 27822), come tale rientrante nella categoria dei beni i cui atti conservativi spettano all'amministratore ex art. 1130 n. 4 c.c., ciò indipendentemente dal fatto che le singole unità immobiliari dello stabile fossero dotate di impianti di riscaldamento autonomo, la cui gestione compete ai singoli condomini, come espressamente previsto dall'articolo 3 del regolamento condominiale acquisito agli atti su richiesta della Difesa [REDACTED] all'udienza 27.04.2017 (prodotto anche dal P.M. all'udienza 17.05.2017).

Non risulta che l'imputato abbia mai disposto il controllo della canna fumaria dello stabile a cui ancora erano ancora collegati impianti di riscaldamento autonomo installati all'interno di alcune abitazioni: il [REDACTED] che non si è sottoposto all'esame dibattimentale, nel corso delle sue spontanee dichiarazioni, non ha fatto riferimento ad incarichi a tale fine da lui affidati a tecnici.

Peraltro, dalla ricostruzione dell'accaduto emersa dal complesso delle citate risultanze processuali, non pare ricavabile la prova certa della sussistenza di un nesso causale fra tale condotta colposa, pacificamente attribuibile a [REDACTED] Antoine, e l'evento in esame. Ciò per le ragioni seguenti.

In primo luogo, non può ragionevolmente sostenersi che il controllo "periodico" delle canne fumarie debba essere disposto

9 /

dall'amministratore con una periodicità superiore a quella annuale, normalmente (e logicamente) coincidente con l'inizio del periodo di riscaldamento, dunque con la stagione autunnale.

Nel caso di specie, è emerso che la completa occlusione della canna fumaria, responsabile dell'evento letale (occlusione che l'ulteriore materiale, di piccola pezzatura, rinvenuto all'interno della canna fumaria collegata alla caldaia installata presso l'abitazione [redacted], costituito da malta degradata e fuliggine, non sarebbe stato in grado di provocare, come gli stessi Consulenti tecnici del P.M. hanno riconosciuto) si verificò in epoca antecedente e prossima al decesso di [redacted] Giuseppa: se l'occlusione fosse stata risalente nel tempo, infatti, l'evento letale si sarebbe verificato assai prima del gennaio 2013 (cfr., al riguardo, le osservazioni svolte dall'ing. [redacted] dal d. [redacted] nel corso dei loro esami: per ing. [redacted] trascr. verb. ud. 1.06.2017 p. 38 e per dr. [redacted] trascr. verb. ud. 17.05.2017 pp. 73 e ss.).

Dunque, verosimilmente l'occlusione della canna fumaria si verificò proprio in concomitanza con la fine dei lavori di ristrutturazione, collocabile, come si è detto, e come risulta documentalmente provato, al 30.12.2012.

Ne' sono emerse circostanze fattuali che consentano di affermare, o anche solo di ipotizzare, che lo sversamento dei rifiuti nel camino corrispondente alla canna fumaria in esame sia stato realizzato non già mediante un'unica azione avvenuta al termine dei lavori di ristrutturazione della mansarda [redacted] ma progressivamente nel tempo, a partire da epoca antecedente al dicembre 2012. Al riguardo è invece emerso, come si è detto in precedenza, che, nel giugno 2012, il [redacted] richiese ad un tecnico di effettuare un controllo sul tetto dello stabile e che, in tale occasione, i camini risultavano "puliti" e privi di tracce di calcinacci.

Dal complesso delle risultanze suesposte discende, ad avviso di questo Giudice, l'impossibilità di sostenere la sussistenza certa di un nesso causale fra la condotta colposa contestata ed effettivamente ascrivibile a [redacted] Antoine e l'evento letale verificatosi a causa della totale occlusione della canna fumaria servente l'appartamento [redacted] [redacted] l'imputato, infatti, quand'anche fosse stato diligente ed avesse disposto il controllo periodico, con cadenza annuale, della canna fumaria in esame, come era suo dovere in qualità di amministratore dello stabile, avrebbe potuto evitare l'evento solo ponendo in essere la suddetta condotta esigibile in epoca successiva e prossima a quella dell'avvenuto illecito sversamento dei rifiuti, sversamento collocabile, secondo gli stessi Consulenti del P.M., in un arco temporale antecedente e prossimo

9 A 1

al decesso della signora [redacted] Stando così le cose, non può che riconoscersi come la probabilità effettiva che l'imputato disponesse il controllo annuale della canna fumaria collegata all'appartamento [redacted] proprio a fine dicembre 2012, in concomitanza con la fine dei lavori di ristrutturazione della mansarda [redacted], non appare logicamente apprezzabile e tale da consentire di affermare fondatamente che la condotta esigibile da parte del [redacted] avrebbe, con elevato grado di probabilità, evitato l'evento.

Il fatto in esame, peraltro, impone un ulteriore approfondimento. Spettava certamente all'imputato, in qualità di amministratore dello stabile, anche la vigilanza sull'esecuzione dei lavori disposti dal condomino [redacted] per la ristrutturazione del sottotetto, lavori che comportavano interventi sulle parti comuni dell'edificio e che avrebbero potuto provocare danneggiamenti delle stesse. Si tratta di una condotta esigibile da parte del [redacted] riconducibile alla posizione di garanzia rivestita dallo stesso, non specificamente contestata all'imputato, ma oggetto di discussione nel corso del dibattimento.

Alla luce delle risultanze processuali, non pare possibile affermare fondatamente la sussistenza, in capo all'imputato, di un profilo colposo in relazione alla condotta suddetta e ritenere che il [redacted] il quale era a conoscenza dei lavori di ristrutturazione della mansarda [redacted] che interessavano anche il tetto dello stabile (non solo [redacted] non ha fatto alcun riferimento ad un'eventuale inosservanza, da parte del [redacted] dell'obbligo di informare l'amministratore dei lavori disposti sulla sua proprietà, ma si evince inequivocabilmente dall'ordine del giorno indicato nella missiva di convocazione dell'assemblea ordinaria 11.12.2010 e nel verbale di assemblea 11.12.2010, che già a fine 2010, i lavori da eseguire al piano sottotetto dello stabile erano ben noti, che i condomini vennero convocati anche per deliberare in punto "garanzie a tutela del condominio" proprio con riferimento a detti lavori, e che, in assemblea, [redacted] Alessandro illustrò gli stessi, impegnandosi, fra l'altro, ad intervenire per eventuali danni cagionati alle parti comuni dello stabile: cfr. doc. prodotti dal P.M. all'udienza 17.05.2017), si fosse disinteressato della situazione, confidando nel corretto operato altrui, in applicazione di un male inteso principio di affidamento. Depone infatti in senso contrario ad un tale convincimento la testimonianza del tecnico [redacted] Fabio (cfr. trascr. verb. ud. 17.07.2017), il quale ha riferito che l'imputato, proprio in occasione dei lavori di ristrutturazione della mansarda [redacted] nella primavera-estate del 2012, lo incaricò di esaminare il tetto del condominio, al fine di verificare eventuali infiltrazioni d'acqua (il teste [redacted] collocato il suo intervento nel

giugno 2012), acquisendo, in tale circostanza, fotografie del tetto in cui risultano riprodotti anche i vari camini, che, in quel momento, non presentavano criticità di sorta e risultavano puliti (come si è detto, si tratta delle fotografie acquisite agli atti nel corso della deposizione [redacted] all'udienza 29.06.2017).

Nè è emerso, dalle risultanze processuali, che l'imputato, in epoca prossima allo smaltimento rifiuti realizzato dalle ditte che avevano svolto i lavori per la ristrutturazione del sottotetto [redacted], disponesse di qualche elemento "indiziario" circa le abnormi ed illecite modalità con cui l'attività suddetta era stata realizzata.

A ciò si aggiunga che le modalità abnormi ed illecite con cui vennero smaltiti i rifiuti in occasione dei lavori eseguiti per la ristrutturazione della mansarda [redacted] costituiscono certamente un fatto eccezionale, come tale oggettivamente imprevedibile, con le conseguenti ricadute in tema di sussistenza dell'elemento soggettivo del reato colposo.

Appare dunque conforme a giustizia addivenire all'assoluzione di [redacted] Antoine dall'addebito colposo a lui ascritto, difettando, da un lato, la prova certa della sussistenza di un nesso causale fra la condotta colposa sussistente, a lui ascritta in imputazione, e la verifica dell'evento e, dall'altro, difettando l'elemento soggettivo del reato con riferimento all'ulteriore profilo colposo individuabile, di cui si è appena detto.

La mancanza di prova certa in punto nesso causale fra la condotta colposa contestata e la determinazione dell'evento, unitamente alla considerazione dell'emersa responsabilità altrui in relazione ad esso, induce ad adottare, nel caso di specie, la formula assolutoria "per non avere commesso il fatto".

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p., assolve l'imputato dal reato ascrittogli per non avere commesso il fatto.

Torino 12.09.2017

Il Giudice
[redacted]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 18/09/17

IL CANCELLIERE

